

Codice DB1014

D.D. 14 febbraio 2014, n. 33

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Pozzo 2" - codice univoco TO-P-03407 e "Pozzo 2 bis" - codice univoco TO-P-03406, ubicati in via della Maniga nel Comune di Airasca (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Airasca (TO) e con l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 14 ottobre 2013, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 209/2013 del 14 ottobre 2013 e la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "*Pozzo 2*" – codice univoco TO-P-03407 e "*Pozzo 2 bis*" – codice univoco TO-P-03406, ubicati nella particella catastale n. 269 del Foglio di mappa n. 16 censito al C.T. del medesimo Comune di Airasca (TO).

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con nota in data 11 settembre 2013, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il "*Pozzo 2*", profondo 76,00 metri, prevedeva, originariamente, quattro tratti filtranti, ma non essendo conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22 e s.m.i. poiché filtrava sia al di sopra che al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, è stato necessario provvedere alla progettazione di interventi di ricondizionamento a seguito dei quali i tratti filtranti sono attualmente due: tra -49,45 e -55,50 metri e tra -59,95 e -64,50 metri; il "*Pozzo 2 bis*", profondo 160,00 metri, è invece conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22 e s.m.i. ed è equipaggiato con tre tratti filtranti: tra -50,00 e -55,00 metri, tra -88,00 e -90,50 metri e tra -146,00 e -148,50 metri.

La proposta di ridefinizione è stata formulata in funzione delle portate di 3,00 l/s per il "*Pozzo 2*" e di 11,00 l/s per il "*Pozzo 2 bis*", che corrispondono alle portate massime emunte dai pozzi in base ai dati del telecontrollo disponibili – così come riportato nello studio idrogeologico – e sulla base delle risultanze dello stesso studio che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta (ZTA), di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta (ZRR), di forma subcircolare, costituita dall'involuppo delle singole ZRR dei due pozzi e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata (ZRA), di forma subcircolare, costituita dall'involuppo delle singole ZRA dei due pozzi e dimensionata sulla base dell'isocrona 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili denominati 2 e 2 bis nel comune di Airasca (TO), Tav 1 – Planimetria catastale con dimensionamento delle aree di salvaguardia ed elenco delle particelle interessate – scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Airasca (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 27 gennaio 2011, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

La proposta di ridefinizione in oggetto è stata trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3, con nota in data 27 gennaio 2011, al gestore d'ambito SMAT S.p.A. che non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

L'A.S.L. TO3 Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, sede di Pinerolo, con nota in data 11 maggio 2011, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato all'adozione dei provvedimenti necessari per l'allontanamento degli scarichi non collettati degli edifici di civile abitazione presenti in ZRR; il gestore, l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con la nota integrativa in data 11 settembre 2013 ha comprovato la completa esecuzione del collettore fognario di via della Maniga che colletta gli edifici sopraccitati, mettendoli in sicurezza.

L'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino – con nota in data 8 marzo 2011, esprime considerazioni analoghe a quelle dell'A.S.L., quindi superate dalle successive integrazioni come sopra riportato; evidenzia inoltre la presenza in ZRR di un casotto per il deposito degli attrezzi da giardino, riportato nello Studio idrogeologico, che, a seguito del sopralluogo effettuato, sembrerebbe adibito ad uso abitativo; chiede pertanto una verifica sulla presenza di eventuali scarichi civili non controllati al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 36, 49, 178, 179, 26, 27, 33, 40, 47, 48, 126, 144, 153 del Foglio di mappa n. 17 e con le particelle catastali n. 13, 269 del Foglio di mappa n. 16 e n. 91, 165, 181 del Foglio di mappa n. 7 censiti al C.T. del Comune di Airasca (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con determinazione n. 788-310809 del 25 ottobre 2004, la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati "Pozzo 2" – codice univoco TO-P-03407, portata massima 4,00 l/s, volume massimo derivabile 6.000,00 mc/anno (la portata massima indicata nel disciplinare di concessione deve essere aggiornata con quella utilizzata per la definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, vale a dire 3,00 l/s) e "Pozzo 2 bis" – codice univoco TO-P-03406, portata massima 19,00 l/s, volume massimo derivabile 315.000,00 mc/anno (la portata massima indicata nel disciplinare di concessione deve essere aggiornata con quella utilizzata per la definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, vale a dire 11,00 l/s), ubicati nella particella catastale n. 269 del Foglio di mappa n. 16 censiti al C.T. del Comune di Airasca (TO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2013.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 3,00 l/s per il "Pozzo 2" e a 11,00 l/s per il "Pozzo 2 bis", che corrispondono alle portate massime emunte dai pozzi in base ai dati del telecontrollo disponibili, così come riportato nello studio idrogeologico;

ritenuto che il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo approvato dalla Provincia di Torino con determinazione n. 788-310809 del 25 ottobre 2004 debba essere modificato riportando una portata massima estraibile pari a 3,00 l/s per il “Pozzo 2” e a 11,00 l/s per il “Pozzo 2 bis”, utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

rilevato che i pozzi denominati “Pozzo 2” – codice univoco TO-P-03407 e “Pozzo 2 bis” – codice univoco TO-P-03406 sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Torinese”, in data 2 dicembre 2010 e trasmesso con nota prot. n. 0003971, in data 16 dicembre 2010, dalla stessa Autorità d’Ambito alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla verifica sull’eventuale presenza di scarichi civili non controllati in ZRR al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 36, 49, 178, 179, 26, 27, 33, 40, 47, 48, 126, 144, 153 del Foglio di mappa n. 17 e con le particelle catastali n. 13, 269 del Foglio di mappa n. 16 e n. 91, 165, 181 del Foglio di mappa n. 7 censiti al C.T. del Comune di Airasca (TO), sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmesso, sottoscritto dall’Ente Gestore del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall’Ente Gestore del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d’uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 788-310809 del 25 ottobre 2004 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente l’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati “Pozzo 2” – codice univoco TO-P-03407, portata massima 4,00 l/s, volume massimo derivabile 6.000,00 mc/anno e “Pozzo 2 bis” – codice univoco TO-P-03406, portata massima 19,00 l/s, volume massimo derivabile 315.000,00 mc/anno, ubicati nella particella catastale n. 269 del Foglio di mappa n. 16 censito al C.T. del Comune di Airasca (TO);

vista la nota dell'A.S.L. TO4 – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, sede di Pinerolo, in data 11 maggio 2011 – prot. n. 0053553;

vista la nota dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino – in data 8 marzo 2011 – prot. n. 22819;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 209/2013, in data 14 ottobre 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 14 ottobre 2013 – prot. n. 0003488, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*

## DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati “*Pozzo 2*” – codice univoco TO-P-03407 e “*Pozzo 2 bis*” – codice univoco TO-P-03406, ubicati in via della Maniga nel Comune di Airasca (TO), è definita come risulta nell'elaborato “Proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili denominati 2 e 2 bis nel comune di Airasca (TO), Tav 1 – Planimetria catastale con dimensionamento delle aree di salvaguardia ed elenco delle particelle interessate – scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 3,00 l/s per il “*Pozzo 2*” e di 11,00 l/s per il “*Pozzo 2 bis*”, che corrispondono alle portate massime emunte dai pozzi in base ai dati del telecontrollo disponibili, così come riportato nello studio idrogeologico.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In

particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 36, 49, 178, 179, 26, 27, 33, 40, 47, 48, 126, 144, 153 del Foglio di mappa n. 17 e con le particelle catastali n. 13, 269 del Foglio di mappa n. 16 e n. 91, 165, 181 del Foglio di mappa n. 7 censiti al C.T. del Comune di Airasca), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate e presentato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere, in accordo con l'Amministrazione comunale, alla verifica sull'eventuale presenza di scarichi civili non controllati nella ZRR, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne l'allontanamento o la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa; la Provincia di Torino dovrà inoltre provvedere ad aggiornare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante di cui alla propria determinazione n. 788-310809 del 25 ottobre 2004 riportando come portata massima estraibile 3,00 l/s per il "Pozzo 2" e 11,00 l/s per il "Pozzo 2 bis", utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'A.S.L. TO3 Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione;

- all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Airasca (TO), affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Agata Milone